

Fondo Sostegno al Reddito

Regolamento per l'accesso da parte dei lavoratori di aziende del turismo a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 con sede nella regione Umbria.

VISTO CHE

- *Il Comitato Direttivo dell'Ente Bilaterale del Turismo della regione Umbria (di seguito EBTU) del 17 febbraio 2017 ha deliberato la regolamentazione del Fondo Sostegno al Reddito;*
- *A partire dal 24 agosto 2016 si sono verificati una serie di eventi sismici che ha coinvolto in modo differenziato i comuni della regione dell'Umbria;*
- *Tali eventi calamitosi hanno comportato gravi situazioni di crisi per le aziende del territorio;*
- *Che per la fattispecie di crisi è possibile fare ricorso al Fondo Sostegno al Reddito;*

il Comitato Direttivo dell'EBTU del 30 marzo 2017 delibera il seguente

REGOLAMENTO

Accesso al Fondo

Art. 1

Viene stanziato un fondo attingendo dal Sostegno.

Art. 2

Possono beneficiare degli interventi previsti i lavoratori dipendenti da aziende che applichino il CCNL Turismo e siano in regola con i versamenti all'EBTU. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver versato la quota di finanziamento all'ente bilaterale almeno dal 1 gennaio 2016.

Art. 3

Per usufruire degli interventi del Fondo è necessaria la sottoscrizione di un apposito accordo tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali.

Destinatari

Art. 4

Il Fondo è destinato ai lavoratori dipendenti, assunti almeno dal 1° marzo 2016 e posti in *status* di cassa integrazione in deroga a causa degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

Contributi previsti

Art. 4

La misura dei contributi prevista in caso di **status di cassa integrazione del lavoratore a causa del sisma** per le giornate di CIG dal 24 agosto 2016 al 30 aprile 2017 è la seguente:

A) per i lavoratori in cassa integrazione a zero ore:

- € 30,00 lordi al giorno per un massimo di 20 giornate lavorative per i lavoratori full time;
- € 20,00 lordi al giorno per un massimo di 20 giornate lavorative per i lavoratori part-time;

B) per i lavoratori in cassa integrazione a riduzione di ore, minore di 20 ore settimanali:

- € 15,00 lordi al giorno per un periodo massimo di 20 giornate lavorative per i lavoratori full-time;
- € 10,00 lordi al giorno per un periodo massimo di 20 giornate lavorative per i lavoratori part-time.

Sono da considerare part-time i lavoratori con orario inferiore alle 20 ore settimanali.

I giorni di sospensione possono essere non consecutivi.

Il conteggio della sospensione si calcola dal giorno dell'atto da parte degli enti competenti.

Termini e documenti da presentare

Art. 5

La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata entro 30 giugno 2017, corredata dai seguenti documenti:

- Autodichiarazione, sotto propria responsabilità, di essere in cassa integrazione a seguito del sisma e indicazione dei giorni in *status* di cassa integrazione;
- Copia delle buste paga dei giorni interessati dalla sospensione.

Art. 6

Le prestazioni saranno erogate fino a esaurimento fondi. Il beneficiario potrà accedere al beneficio una sola volta. Tali fondi sono cumulabili con le altre iniziative dell'ebtù ed eventuali altre misure pubbliche e/o private.

Tutti i contributi riportati nel presente Regolamento sono **importi lordi ai quali vanno detratte le ritenute ai sensi di legge ove previste.**

Ai lavoratori assegnatari dei fondi per cui è prevista la ritenuta ai sensi di legge, sarà inviato il relativo CUD.

La graduatoria di accesso sarà stilata in base all'ordine cronologico di arrivo. Sarà valido il timbro postale.

Ai fini della validità dei termini di presentazione varrà la data del timbro postale di spedizione.

Art. 7

La domanda di richiesta del fondo, **completa di ogni documento richiesto** - causa inammissibilità della domanda - dovrà essere inviata tramite raccomandata a/r o consegnate a mano, **all'Ente Bilaterale del Turismo dell'Umbria** c/o Confcommercio, Via Settevalli, 320 06129 - Perugia, entro il **30 giugno 2017**.

Il consiglio potrà deliberare la proroga della scadenza dei termini.

La Commissione potrà, ai fini della valutazione della pratica, richiedere ulteriori documenti.

Le domande saranno valutate dalla Commissione dell'EBTU entro novanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande.

Il contributo verrà erogato secondo le modalità indicate (bonifico o assegno) dai lavoratori.

A coloro che non hanno diritto al contributo non sarà inviata nessuna comunicazione, le informazioni saranno reperibili presso l'ufficio.

Non sono a carico dell'EBTU eventuali oneri (contributi previdenziali e assistenziali, imposte, etc.) dovuti in conseguenza dell'erogazione dell'indennità al lavoratore.

Le somme stanziare e non utilizzate in tutto o in parte nell'anno di pertinenza vengono riversate nel Fondo Sostegno.